



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 12 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: modifica dell'art. 25 comma 3 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilati.

L'anno **duemilasedici**, addì **tre** del mese di **marzo** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata il Consiglio comunale, composto dai signori:

SANDRI CLELIA	Sindaco
CALLOVI FRANCO	Vice Sindaco
CHISTE' NICOLA	Assessore
FAUSTINI ROSANNA	Assessore
BORZ GIOVANNI	Consigliere
BRAGAGNA MAURO	Consigliere
CHINI ALESSANDRO	Consigliere
FANTINATO MARA	Consigliere
MOSER SERGIO	Consigliere
PEDRONI GABRIELLA	Consigliere
RESS DANIELE	Consigliere
RESS LUIGI	Consigliere
TRAPIN MARCO EMILIO	Consigliere
VISENTIN ILARIA	Consigliere
ZIGLIO ALESSANDRO	Consigliere

ASSENTI	
GIUSTIFIC.	INGIUSTIFIC.
x	

Assiste il Segretario comunale signor: **dott. Anthony Conotter**

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- regolarità tecnico amministrativa, dal Responsabile del Servizio Tributi;
- regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Il Relatore comunica che:

con deliberazione consiliare n. 11 dd. 12.05.2014 veniva approvato il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 51 dd. 30.11.2015;

con nota pervenuta al prot. n. 1201 dd. 17/02/2016, ASIA ha invitato i Comuni consorziati ad approvare alcune modifiche del regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati - violazioni e penalità in quanto nei mesi scorsi ASIA è stata oggetto di una segnalazione pervenuta dal Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti (C.R.C.U.) il quale, su istanza di un utente, intimava di eliminare definitivamente dal Regolamento comunale l'addebito delle spese di sollecito per ritardato pagamento delle fatture TIA, segnalando come "potenziale prassi commerciale sleale" e "illegittimo addebito" l'applicazione di questo aggravio di spese nei confronti del contribuente; questo motivato dal fatto che l'invio tramite posta ordinaria non forniva la certezza "legale" del ricevimento della fattura.

A questa segnalazione è seguito un incontro con C.R.C.U. nel corso del quale è stata rappresentata in dettaglio la prassi utilizzata da ASIA – in osservanza dei regolamenti comunali – ricordando anche che da tempo è attivo uno sportello informatico a mezzo del quale ogni utente è potenzialmente in grado di monitorare la propria personale posizione con riferimento al pagamento delle fatture.

Il C.R.C.U. tuttavia, richiamandosi alla più recente disciplina e dottrina europea e nazionale, ha insistito sulla posizione originaria, ricordando che altro ente gestore provinciale di analogo servizio ne aveva già preso atto modificando la disciplina in oggetto dopo la diffida ricevuta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intervenuta a seguito della segnalazione del C.R.C.U.; il punto dirimente è quello che non è ammessa l'applicazione di alcuna maggiorazione – in qualunque modo denominata – senza che sia fornita dal creditore prova dell'avvenuta ricezione della richiesta di pagamento.

A questo punto, allo scopo di evitare un inutile quanto scontato contenzioso, dopo aver consultato l'ufficio tributi del Comune di Lavis e la società di sistema provinciale Trentino Riscossioni Spa che, in convenzione con ASIA, svolge materialmente le funzioni di riscossione, ASIA ha ritenuto opportuno procedere ad una modifica della disciplina di cui ai singoli regolamenti comunali in modo tale da mettere l'ente gestore e i Comuni stessi al riparo da possibili quanto scontati contenziosi.

Tutto ciò premesso;

- Ritenuto necessario modificare il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati approvato con deliberazione consiliare n. 11 dd. 12.05.2014, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 51 dd. 30.11.2015 limitatamente all'articolo che disciplina violazioni e penalità e precisamente l'art. 25 comma 3 che recita come segue:



In caso di pagamento oltre la scadenza, anche parziale, con il primo sollecito l'importo viene maggiorato di un rimborso delle spese amministrative pari ad € 10,00. Per ogni sollecito di pagamento, successivo al primo, viene applicata un' indennità di mora per il ritardato pagamento in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti, un rimborso delle spese amministrative pari ad € 10,00 oltre alle spese di notifica.

E sostituire l'art. 25, comma 3 nel seguente modo:

In caso di mancato pagamento, anche parziale, viene inviato un primo sollecito senza alcuna maggiorazione.

Il secondo sollecito viene inviato con raccomandata o con altro sistema atto a dimostrarne la ricezione.

Sui successivi avvisi saranno applicate spese amministrative pari ad € 10,00 nonché indennità di mora per il ritardato pagamento calcolata al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti, oltre alle spese di notifica.

Rilevato che tutto ciò rientra nelle proprie attribuzioni, ai sensi del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPRReg. 1.2.2005, N. 3/L.

Visto il vigente Statuto comunale.

Con voti favorevoli 14, espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

DELIBERA

1. Di approvare la modifica dell'art. 25, comma 3 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, come di seguito riportato:

In caso di mancato pagamento, anche parziale, viene inviato un primo sollecito senza alcuna maggiorazione.

Il secondo sollecito viene inviato con raccomandata o con altro sistema atto a dimostrarne la ricezione.

Sui successivi avvisi saranno applicate spese amministrative pari ad € 10,00 nonché indennità di mora per il ritardato pagamento calcolata al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti - su base annuale - per ogni giorno di ritardo dei pagamenti, oltre alle spese di notifica.

2. Di dare atto che la modifica del regolamento di cui al precedente punto 1 entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2016.
3. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia dei regolamenti approvati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale, con sede in Via G. Di Vittorio, 84 Lavis.
5. Di dichiarare, con voti favorevoli 14, espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per

gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54 - comma 3 bis - della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 come sostituito con l'art. 17 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
 - b. ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c. ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Clelia Sandri



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Anthony Corotter



Data pubblicazione all'albo: **4.03.2016**

Data esecutività delibera : **15.03.2016**

Immediatamente eseguibile: **SI**